



COMUNE DI MILLESIMO
PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 6

OGGETTO: Approvazione convenzione per l'esercizio associato della funzione Polizia Municipale e Polizia Amministrativa locale, tra i comuni di CENGIO, MILLESIMO, OSIGLIA E ROCCA VIGNALE.

L'anno **duemiladiciassette** addi **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **ventuno** nella solita sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, regolarmente convocato nei modi e termini di legge. La seduta è pubblica.

Assume la presidenza il sig. Pietro PIZZORNO Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Giovanni PUCCIANO, che procede all'appello nominale. Risultano:

			Presenti	Assenti
PIZZORNO	Pietro	Sindaco	SI	
MINETTI	Daniela		SI	
BARLOCCO	Daniela		SI	
DECIA	Mirco			SI
MANCONI	Andrea		SI	
PIZZORNO	Stefania		SI	
POLLERO	Roberto		SI	
REBORA	Sabina		SI	
SCARZELLA	Roberto			SI
ZUNATO	Maria			SI
NAPOLITANO	Daniel		SI	
PAPA	Filippo		SI	
SIRI	Gabriele		SI	
TOTALE			10	3

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente invita il Consiglio a trattarla materia segnata all'ordine del giorno.

OGGETTO: Approvazione convenzione per l'esercizio associato della funzione Polizia Municipale e Polizia Amministrativa locale, tra i comuni di CENGIO, MILLESIMO, OSIGLIA E ROCCA VIGNALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco e uditi gli interventi dei Consiglieri:

Consigliere SIRI, del gruppo "Il Futuro è qui", il quale, pur manifestando il voto favorevole al provvedimento, sottolinea la necessità di potenziare il controllo sul territorio, auspicando un implemento dell'organico, dato il numero esiguo di operatori.

Premesso che con delibera del CC n. 23 del 28.07.2016 era stata approvata la proroga della convenzione per l'esercizio in forma associata del servizio di Polizia Municipale sino al 31.12.16 nel testo già formulato nella convenzione firmata dai Sindaci in data 13.08.11 e ciò al fine di poter definire i nuovi rapporti tra gli Enti aderenti attraverso la predisposizione di una nuova convenzione aggiornata;

Verificato che a seguito di consultazioni tra i Sindaci dei Comuni aderenti alla convenzione (Comuni di Cengio, Millesimo, Osiglia e Roccavignale), è stata elaborata una nuova ed aggiornata bozza di convenzione che viene proposta a questo Consiglio Comunale per la sua definitiva approvazione;

Visto pertanto la bozza di convenzione allegata alla presente delibera;

Ritenuto procedere alla sua approvazione;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Comandante e Responsabile del Servizio Vigilanza e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. Di approvare la convenzione per l'esercizio associato della funzione di Polizia Municipale e Amministrativa Locale tra i Comuni di Cengio, Millesimo, Osiglia e Roccavignale costituita di n. 15 articoli che viene allegata alla presente delibera facendone parte integrante e sostanziale;
2. Di prevedere la durata della convenzione in anni cinque con decorrenza dalla data di sua sottoscrizione;
3. Di dare mandato al Sindaco pro-tempore per la firma in nome e per conto del Comune di Cengio;
4. Di dare mandato al Comandante e Responsabile del Servizio Vigilanza per gli adempimenti conseguenti;

Di dichiarare la presente, con apposita votazione unanime e separata, immediatamente esecutiva.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Pietro PIZZORNO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanni PUCCIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il
06 APR. 2017
_____ per quindici giorni consecutivi.

N. 3026-141 Reg. A.P.
Il Messo Comunale _____



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
F.to Franco IVALDO

Parere di **REGOLARITA' CONTABILE** ex art. 49 D, Lgs 18.08.00, n. 267: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanna PREGLIASCO

Parere di **REGOLARITA' TECNICA** ex art. 49 D, Lgs 18.08.00, n. 267: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ubaldo MORETTI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li, 06 APR. 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanni PUCCIANO

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Millesimo, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanni PUCCIANO

CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA FUNZIONE
*POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE, TRA I COMUNI DI
CENGIO, MILLESIMO, OSIGLIA, ROCCA VIGNALE*

art. 19 DL 6 luglio 2012, n. 95, modificato dalla legge 7 aprile 2014, n. 56

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì del mese di, presso la sede del Comune di Cengio, Piazza Martiri Partigiani 8 17056 CENGIO, viene sottoscritta la presente convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, tra i sottoelencate enti:

Sono intervenuti i Sigg.ri:

- Comune di CENGIO, rappresentato dal Sig. Sergio MARENCO nato a Monesiglio il 17.02.1950 in qualità di Sindaco;
- Comune di MILLESIMO, rappresentato dal Sig. Pietro PIZZORNO nato a Millesimo il 06.01.1949, in qualità di Sindaco;
- Comune di OSIGLIA, rappresentato dal Sig. Angelo NAVONI nato a Bormida il 21.03.1938, in qualità di Sindaco;
- Comune di ROCCA VIGNALE, rappresentato dal Sig. Amedeo FRACCHIA nato a Millesimo il 01.0.1971 in qualità di Sindaco;

PREMESSO CHE:

- la situazione di grave carenza di personale dipendente induce i Comuni a utilizzare forme di collaborazione per garantire i livelli minimi di alcuni servizi e funzioni essenziali per i cittadini;
- i Comuni sono, altresì, chiamati a superare la frammentazione delle iniziative ed ad agire con metodi snelli ed efficaci per evitare ritardi e perdite di occasioni concrete di sviluppo;
- il decreto legislativo 267/2000 prevede all'art. 30 che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra di loro apposite convenzioni nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché i propri rapporti finanziari ed economici;
- il servizio di polizia locale ha un ruolo fondamentale e sempre più delicato all'interno dei Comuni, tale da richiedere la disponibilità di personale professionalmente preparato e specializzato che si dedichi in via esclusiva alle materie di competenza oltre a esigere l'immediatezza delle risposte ai cittadini ed agli amministratori;
- le Amministrazioni Comunali di Cengio, Millesimo, Osiglia e Roccavignale gestiscono attualmente in forma associata, da circa un decennio, la funzione *POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE*, con risultati di elevata qualità, in termini di efficienza e di efficacia del servizio, riconosciuti anche dalla Regione Liguria, in quanto in numerose occasioni sono stati positivamente valutati e finanziati i progetti di ammodernamento degli impianti e delle attrezzature destinate al controllo del territorio e alla sicurezza dei cittadini;
- la volontà degli Enti, consistente nel rinnovare la forma associativa scaduta nel mese del giugno 2016 è stata espressa con le deliberazioni consiliari di seguito indicate, tutte esecutive ai sensi di legge:

Comune di Cengio	-	deliberazione C.C. n. _____	del _____;
Comune di Millesimo	-	deliberazione C.C. n. _____	del _____;
Comune di Osiglia	-	deliberazione C.C. n. _____	del _____;
Comune di Roccavignale	-	deliberazione C.C. n. _____	del _____;

- ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere alla stipula di apposita e nuova convenzione, ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la convenzione in concreto deve stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, la partecipazione e l'informazione degli utenti, i rapporti finanziari tra convenzionati ed i reciproci obblighi e garanzie;
- con le citate deliberazioni è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

I Comuni di Cengio, Millesimo, Osiglia e Roccavignale, con il presente atto, convengono di gestire in forma associata il Servizio di Polizia Locale, nell'ambito della funzione, ex art. 19 DI 6 luglio 2012, modificato dalla 7 aprile 2014, n. 56, denominata: POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE, al fine di realizzare una gestione più qualificata, efficiente ed economica dei servizi tramite forme di integrazione.

ART. 2 - FINALITA'

Scopo della presente convenzione è quello di svolgere in maniera coordinata i servizi di Polizia Locale e le politiche per la sicurezza, anche attraverso la valorizzazione e l'incentivazione delle professionalità degli operatori, delle strumentazioni tecniche e la distribuzione ottimale dei servizi sul territorio.

La gestione associata è finalizzata a garantire il presidio del territorio ed una presenza più coordinata per la prevenzione ed il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale e per i bisogni emergenti; la gestione associata tende inoltre al conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza del servizio.

L'organizzazione della forma associata deve essere improntata ai seguenti principi:

- assicurare il controllo del territorio e del rispetto delle normative;
- attenzione all'esigenze dell'utenza;
- puntuale rispetto dei termini di svolgimento delle attività amministrative;
- uniforme interpretazione e applicazione delle norme comuni;
- standardizzazione della modulistica e delle procedure per quanto consentito dalle norme applicabili;
- applicazione costante, ove possibile, delle innovazioni tecnologiche che consentono di semplificare i procedimenti, dare speditezza ai rapporti con l'utenza, assicurare tempestività ed efficacia al pronto intervento per migliorare l'attività di programmazione e di controllo.

ART. 3 - DURATA

La presente convenzione avrà la durata di anni cinque, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Le parti possono concordare espressamente il rinnovo della convenzione con nuova delibera di Consiglio comunale.

ART. 4 – RECESSO E RISOLUZIONE

Prima della scadenza stabilita dall'art. 5 ciascun Comune ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione; in tal caso il Comune recedente, con deliberazione di Consiglio comunale ne deve dare comunicazione con raccomandata A.R. agli Comuni associati entro il 30 giugno, con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo.

ART. 5 – AMMISSIONE DI NUOVI COMUNI

Qualora un nuovo Comune intenda aderire alla presente convenzione deve farne domanda ai Comuni convenzionati.

L'ammissione è subordinata all'accettazione del nuovo Comune da parte di tutti i Comuni convenzionati, con deliberazione di Consiglio in cui verranno altresì previste le conseguenti modifiche alla convenzione.

ART. 6 - FUNZIONI, ATTIVITA' E SERVIZI CONFERITI

Il Servizio Associato di Polizia Locale, nell'ambito del territorio dei comuni aderenti, svolge tutte le funzioni istituzionali previste dalla Legge n. 65/86, dalla normativa nazionale, dalla normativa regionale in materia di polizia locale, in oggi disciplinata dalla L.R. 01.08.2008, n. 31 e dalle norme regolamentari adottate dai Comuni del territorio.

A titolo esemplificativo vengono di seguito riportate le funzioni di cui al comma 1:

- a) polizia stradale nel territorio di competenza di ciascun Comune aderente alla presente convenzione, compresi gli accertamenti delle violazioni, i provvedimenti sanzionatori ed il contenzioso conseguente, nonché la rilevazione dei sinistri stradali;
- b) polizia edilizia, polizia commerciale, polizia tributaria, polizia rurale, polizia ambientale e polizia amministrativa in genere;
- c) polizia di sicurezza e polizia giudiziaria, ove normativamente possibile;
- d) il supporto amministrativo agli altri uffici dei Comuni partecipanti, quali: comunicazione di provvedimenti adottati, acquisizione di documenti presso autorità amministrative, consultazione di banche dati, verifiche di dichiarazioni, verifiche di pagamenti, ecc;
- e) l'unificazione delle banche dati;
- f) la costituzione di una struttura operativa unica per le comunicazioni di servizio;
- g) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri, nonché in caso di privato
- h) infortunio e collaborare ai servizi e alle operazioni di protezione civile di competenza del Comune di appartenenza;
- i) vigilare sulla integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico
- j) collaborazione con gli uffici dei comuni associati nello svolgimento delle attività afferenti al servizio.

Il personale del Servizio di Polizia locale collabora, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di Polizia di Stato, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.

Il personale del Servizio Associato di polizia locale, nell'ambito del territorio dei Comuni aderenti, nei limiti delle proprie attribuzioni, svolge anche funzioni di polizia giudiziaria, funzioni di pubblica sicurezza, nei casi e con le modalità previste dalla legge dello Stato.

ART. 7 - AMBITO TERRITORIALE

L'ambito territoriale per lo svolgimento dei servizi e delle attività di Polizia Locale di cui all'art. 6 è individuato nel territorio dei Comuni aderenti alla presente convenzione.

Il Servizio Associato di Polizia Locale e la costituzione dell'ufficio comune ha sede presso il Comune di Cengio, al quale è conferito il ruolo di Comune capofila. Fa parte dell'ufficio comune l'ufficio distaccato presso il Comune di Millesimo.

Sul territorio dei ciascun Comune aderente, gli appartenenti alla polizia locale, ove consentito dalla legge e dalla regolamentazione in materia, rivestono le qualità di cui all'art. 5 della legge 65/1986 e portano l'arma in dotazione per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi che lo richiedono.

ART. 8 - CONFERENZA DEI SINDACI

La Conferenza dei Sindaci, convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capofila, approva annualmente gli indirizzi e gli obiettivi del Servizio Associato di Polizia locale, esamina le questioni di interesse comune e approva il programma di lavoro e organizzazione predisposto dal Comandante/Responsabile del Servizio, verificando altresì la rispondenza dell'azione di quest'ultimo ai programmi assegnati. La Conferenza effettua controlli periodici sull'andamento della gestione associata in oggetto, al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità. Essa approva la relazione annuale sul servizio predisposta dal Comandante/Responsabile del servizio.

Resta fermo che i Sindaci, ufficiali di Governo ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i., possono in ogni momento relazionarsi direttamente con il Comandante e che il personale appartenente al servizio associato di Polizia Locale è soggetto all'autorità del Sindaco del Comune

nel quale si trovi ad operare, ai sensi degli artt. 50 e 54 D. Lgs. 267/2000 ed ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 65/1986.

ART. 9 - RESPONSABILE DELLA GESTIONE ASSOCIATA E COMANDANTE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE

1. Il Responsabile della gestione associata è nominato dal Sindaco del comune Capofila - Presidente della Conferenza dei Sindaci; la nomina è effettuata per una durata massima corrispondente al mandato del Sindaco. Il Responsabile assume il ruolo di Comandante del Servizio associato di Polizia locale tra i Comuni di Cengio, Millesimo, Osiglia, Roccavignale.

Al Comandante, oltre ai compiti previsti dal Regolamento, sono attribuiti altresì i seguenti compiti:

- l'adozione degli atti di organizzazione e delle procedure di funzionamento dei servizi associati;
- la verifica ed il controllo delle attività gestite in forma associata;
- la predisposizione della modulistica uniforme;
- le proposte di semplificazione ed innovazione tecnologica da applicare omogeneamente dagli appartenenti al Servizio associato di Polizia Locale;
- la formulazione di indicazioni e direttive sia in merito alla corretta applicazione degli iter procedurali sia alla modalità di svolgimento del servizio;
- la definizione di programmi per le attività formative necessarie per la formazione del personale;
- la gestione e direzione del personale in distacco nello svolgimento dei servizi in forma associata;
- la nomina dei responsabili di tutte le strutture ed unità operative con la determinazione dei conseguenti rapporti gerarchici del personale nell'ambito del servizio associato;
- la predisposizione del piano annuale di attività;
- Il rendiconto annuale della gestione associata.

La gestione tecnico amministrativa delle funzioni e dei servizi è affidata al Comandante, che si attiene alle determinazioni della Conferenza dei Sindaci e risponde ad essa dell'impiego tecnico operativo del personale assegnato al Corpo.

ART. 10 - PERSONALE

I Comuni si obbligano reciprocamente a conferire alla gestione associata della funzione di polizia locale, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, tutto il personale operante presso i rispettivi Enti che è impegnato nello svolgimento della funzione POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE, come indicata all'articolo 1, comma 1.

Per le finalità dell'adozione degli atti che dovranno essere adottati nei confronti del personale costituente l'ufficio in oggetto, si conviene l'opportunità di disciplinare distintamente il rapporto organico ed il rapporto di servizio dei dipendenti stessi con gli enti associati.

Si concorda che il rapporto organico degli addetti all'ufficio sia posto in essere con il Comune di rispettiva appartenenza, mentre il rapporto funzionale è instaurato nei confronti di tutti i Comuni associati, in quanto con la convenzione non si costituisce un nuovo ente ma si disciplina un rapporto di natura contrattuale. La valutazione delle prestazioni del personale dell'Ufficio Associato, ai fini della corresponsione degli incentivi, avviene secondo una metodologia permanente di valutazione contenuta nel CCNL e viene effettuata secondo le norme organizzative delle quali è dotato il Comune di appartenenza.

Nonostante la sede della struttura operativa sia ubicata presso il Comune capofila, ogni Amministrazione assicura, tramite proprio personale, tenuto a prestare la massima collaborazione all'ufficio comune, la gestione delle informazioni di base al pubblico per facilitare l'accesso al servizio e il necessario collegamento con l'ufficio associato.

L'attività di ricezione di atti, richieste e ogni altra documentazione di competenza della Polizia Locale continua ad essere assicurata dagli Uffici di protocollo dei rispettivi Comuni che provvedono all'inoltro al Comando.

Le richieste dei cittadini di qualsiasi dei Comuni associati possono comunque essere presentate direttamente alla sede del Comando presso il Comune capo convenzione.

I Comuni convenzionati si impegnano a mantenere e implementare i collegamenti informatici e/o telematici che agevolino il lavoro del Comando Intercomunale.

I provvedimenti adottati dal Responsabile della funzione associata di polizia locale sono atti della gestione associata con effetti per i singoli Comuni partecipanti.

I proventi delle sanzioni e gli introiti comunque derivanti dall'applicazione delle norme che disciplinano la materia sono versati alla Tesoreria del Comune competente, con le modalità in vigore presso l'Ente di appartenenza.

Il personale appartenente al servizio associato è dotato di armi, per l'espletamento del servizio nell'ambito territoriale dei comuni associati, secondo quanto previsto dal regolamento del Corpo di Polizia Municipale del Comune capofila.

In casi particolari, in cui sia necessario l'utilizzo di personale di Polizia Municipale proveniente dai altri comuni non facenti parte della gestione associata, in rinforzo od ausilio, i relativi oneri (diritto di chiamata € 50,00 e importo orario dello straordinario come da contratto), saranno ad esclusivo e totale carico del Comune interessato che vi provvederà in forma diretta.

ART. 11 - RAPPORTI FINANZIARI E RIPARTIZIONE DEI PROVENTI

In relazione ai precedenti accordi tra i comuni aderenti, che prevedevano da parte dei Comuni di Cengio e di Millesimo l'assegnazione di n. 2 agenti ciascuno, Il Comune di Millesimo, poiché è stato collocato a riposo uno dei due agenti di polizia locale, eroga al Comune di Cengio per il servizio associato di polizia locale, fino a copertura del posto resosi vacante, la somma globale e forfettaria annua di €. 31.000,00 (comprendente la quota parte di retribuzione di posizione del Comandante).

I Comuni di OSIGLIA e ROCCA VIGNALE, che non dispongono di personale da conferire nel servizio associato di che trattasi, verseranno, ciascuno, al Comune capofila una quota annua forfettaria pari a € 5.700,00, così definito:

OGGETTO	COSTO PER COMUNE
Servizio per una quota di 72 ore annuali comprensiva di quota personale centrale operativa ed ufficio contravvenzioni durante l'orario di servizio. Eventuali prestazioni di servizio effettuate oltre alla quota di cui al comma 2, richieste dai singoli Comuni convenzionati, saranno poste a carico del comune richiedente al prezzo di € 20,00/ora che verserà al Comune capofila, oltre al pagamento diretto al personale coinvolto, secondo le modalità di cui al precedente art.10 ultimo comma.	€ 1.440,00
Spesa forfettaria relativa: all'utilizzo degli impianti e degli stampati, dell'accesso alle banche dati del P.R.A. e della M.C.T.C., ecc., delle spese relative all'utilizzo dei mezzi di servizio ivi comprese le spese di carburante e di personale (es. vestiario - aggiornamento professionale ecc).	€ 4.260,00
TOTALE	€ 5.700,00

La liquidazione delle somme a carico dei Comuni di Millesimo, Osiglia e Roccavignale deve avvenire per il 50% entro il 30 giugno di ogni anno e per il saldo entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza;

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie accertate dal personale del Servizio convenzionato, non di spettanza dello stato o di altro Ente diverso dal Comune, saranno attribuiti ai singoli comuni convenzionati in base alla rispettiva competenza territoriale. I Comuni associati si impegnano a riversare, al Comune capofila, con cadenza semestrale, il 50% dei proventi incassati da sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada.

ART. 12 - PROPRIETA' DEI BENI

I beni conferiti all'atto della stipula della presente convenzione o acquistati successivamente dal comune capofila per conto della gestione associata sono utilizzati per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente convenzione.

I beni immobili, mobili, arredi, attrezzature ed apparecchiature tecniche ed informatiche appartenenti ai comuni aderenti rimangono nella proprietà di ciascun comune.

ART. 13 – CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

ART. 15 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione, i contraenti fanno esplicito riferimento alle norme in materia di Polizia locale, segnatamente alla Legge 7 marzo 1986, n. 65, D.M. 4 marzo 1987, n. 145, D.M. 18 agosto 1989, n. 341, Legge Regione Liguria 1 agosto 2008, n. 31, nonché all'art. n.30 del T.U.E.L. e s.m.i.

Del presente accordo verrà data preventiva comunicazione al Signor Prefetto di Savona.

p. il Comune di Cengio
Il Sindaco Sergio MARENCO

p. il Comune di Millesimo
Il Sindaco Pietro PIZZORNO

p. il Comune di Osiglia
Il Sindaco Angelo NAVONI

p. il Comune di Roccavignale
Il Sindaco Amedeo FRACCHIA